

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

In persona del Dott. Giulio Borella, ha pronunciato la presente

SENTENZA

(OMISSIS....)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 21.12.2005 C., P., F. Snc, F. Sdf, M. Srl convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio (OMISSIS), onde sentirla condannare alla restituzione delle somme da questa indebitamente incassate a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valuta sui conti correnti intestati alle società anzidette.

Allegavano che:

- C. nel 1991 aveva aperto tre conti correnti con Credito (OMISSIS) (Ora (OMISSIS)), estinguendoli nel 1997 (conto 13815 > 13815/77; conto 410010 > 41001027; conto 13814 > 13814/76);
- P. Srl nel 1993 aveva aperto due contratti di conto corrente presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), estinguendoli nel 1996 (conto 17680874 > 17980893; conto 17680983);
- F. Snc nel 1989 aveva aperto un conto corrente con Credito (OMISSIS), estinguendolo nel 1999 (conto 14477 > 1447760);
- F. Sdf nel 1989 aveva aperto un conto corrente con Credito (OMISSIS), estinguendolo nel 1997 (conto 14479);
- M. Srl nel 1993 aveva aperto due contratti di conto corrente presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), estinguendoli nel 1996 (conto 17678349 > 17678368; 17678385).

Per tutti questi conti la banca convenuta non avrebbe indicato in maniera chiara e precisa il tasso d'interesse applicato, come imposto dalla Legge sulla trasparenza; avrebbe inoltre applicato interessi passivi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto e valute sproporzionate.

Si costituiva la banca convenuta, eccependo che, con riferimento alle società P. e M., queste avevano a suo tempo rilasciato dichiarazione di espresso riconoscimento di debito in favore della banca.

Eccepiva in ogni caso per tutti i rapporti l'intervenuta prescrizione decennale, da computarsi dalla data dei singoli estratti conto.

Contestava la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse, rilevando come, per i contratti precedenti alla L. 152/1992 tale obbligo non fosse imposto, mentre per quelli successivi esso era stato rispettato.

Contestava infine quanto dedotto dalle attrici sulla cms e la valuta.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile.

All'udienza del 14.01.2010 la convenuta faceva rilevare il difetto di legittimazione attiva di alcune società attrici, in quanto da tempo cancellate dal registro imprese: C. nel 2008, P. nel 2008, F. Snc nel 1999, F. Sdf nel 1997.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 01.12.2011.

MOTIVI

Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a F. Snc e F. Sdf: la prima risulta in liquidazione dal 09.05.1997 e cancellata dal registro imprese il 26.02.2004, la seconda estinta dal 30.06.1997, quindi in data anteriore all'instaurazione della presente causa.

E' noto infatti che, con D.Lgs. 6/2003, il legislatore ha novellato l'art. 2495 c.c., il quale ora sancisce che l'estinzione delle società (di capitali) ha luogo al momento dell'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dalla conclusione o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di rapporti giuridici.

Le SS.UU. della Cassazione sono poi intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale generato dalla detta novella, statuendo che essa opera sia per le società di capitali, che di persone, e solo per le cancellazioni iscritte in epoca successiva alla data di entrata in vigore, ossia il 01.01.2004, mentre, per quelle antecedenti e già iscritte, l'estinzione si verifica da tale data (cfr Cass. n. 4062/2010).

Evidente quindi il difetto di legittimazione delle società citate, ormai inesistenti.

Quanto alle società C. Srl e P. Srl, per esse la cancellazione (e quindi l'estinzione) si è verificata nel 2008, ossia in corso di causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 111 e 300 c.p.c., ossia interruzione del processo e obbligo di riassunzione da parte dei soggetti legittimati in loro vece.

Per queste quindi s'impone la separazione.

Rimane M. Srl, per la quale va accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, alla luce della recente L. 10/2011.

Detto provvedimento, all'art. 2 co. LXI, prevede che "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione

inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

E' nota la genesi di questa norma, che origina dal dibattito dottrinario e giurisprudenziale apertosi sulla decorrenza della prescrizione in relazione alle azioni restitutorie instaurate dai clienti delle banche all'indomani delle sentenze 2374/1999 e 3096/1999 della Cassazione (confermate poi da SS.UU. 21095/2004), che avevano dichiarato l'illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrarietà di tale uso bancario all'art. 1283 c.c., che esige invece un uso normativo.

Ci si domandò cioè se la prescrizione delle pretese restitutorie dovesse decorrere dalla chiusura del conto, ovvero dalla data delle singole annotazioni negli estratti conto periodici.

Senza rievocare le ragioni a sostegno dell'una o dell'altra tesi e le tappe del confronto, basterà qui ricordare come, all'esito del dibattito, fosse intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con l'autorevolezza delle Sezioni Unite, aveva sancito che la prescrizione dovesse decorrere dalla chiusura del conto, come momento effettivo di debenza delle somme, mentre le periodiche annotazioni negli estratti conto dovevano reputarsi mere operazioni contabili (cfr SS.UU. 24418/2010).

Detta sentenza pareva aver messo la parola fine al dibattito, se non che è intervenuta la legge milleproroghe, che ha riaperto la discussione tra gli opposti schieramenti.

Una cosa è chiara: non può darsi seguito all'intento del legislatore di attribuire alla norma in questione natura di norma di interpretazione autentica.

E' infatti noto che, perché possa ammettersi l'intervento interpretativo del legislatore, sono necessari alcuni presupposti, tra i quali l'effettiva esistenza di un contrasto ermeneutico da dirimere, il che all'evidenza non è nella specie, ove ogni contrasto era stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione, conformemente alla loro missione e al loro ruolo istituzionale nell'ordinamento.

Il legislatore cioè, finché è in corso un autentico contrasto interpretativo, ha facoltà di intervenire sullo stesso, imponendo la propria *volutas legis* storico-soggettiva, mentre invece, una volta che sia stato invocato l'intervento delle Sezioni Unite e queste si siano pronunciate, quella facoltà si esaurisce, in quanto il supremo organo giurisdizionale declama la *volutas legis* oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.c.

Nel caso di specie, pertanto, l'intervento legislativo del 2010, lungi dall'aver natura interpretativa, appare come un tentativo del legislatore di ribaltare il risultato finale di quel dibattito, per ragioni che saranno esaminate oltre.

Merita al momento invece rimarcare che la soluzione dianzi prospettata s'impone anche in base ad un'analisi di tipo tecnico, sulla struttura della norma interpretata.

L'art. 2935 infatti ha struttura di norma in bianco, in quanto, in effetti, non indica esattamente quale sia la decorrenza della prescrizione, ma necessita di combinarsi di volta in volta con le singole norme del codice

che, descrivendo una fattispecie astratta, ne enunciano gli elementi costitutivi, indispensabili per la produzione dell'effetto.

L'art. 2935 c.c. quindi appare erroneamente (o lacunosamente) richiamato, in quanto l'intervento normativo appare piuttosto riferirsi alla regolamentazione delle operazioni in conto corrente e, quindi, ai rapporti tra gli artt. 1823 e ss c.c. e l'art. 1857 c.c., che non richiama gli artt. 1823 e 1831 c.c., i quali, con riferimento al contratto di conto corrente, prevedono l'esigibilità del saldo alla chiusura del conto, da effettuarsi alle scadenze stabilite (ed invero è proprio il mancato richiamo di tali norme a costituire argomento giuridico forte della tesi, infine sposata dalle Sezioni Unite, secondo cui gli estratti conto periodicamente inviati al cliente avrebbero mero valore contabile e, quindi, non potrebbero costituire *die a quo* per il decorso della prescrizione).

Evidente però che, in questo modo, il legislatore non ha interpretato una norma esistente, ma ha bensì esteso l'ambito di applicazione dell'art. 1857 c.c.

Il legislatore infatti con la norma in esame non ci dice solo da quando decorre la prescrizione, ma, proprio perché l'art. 2935 c.c. ha struttura di norma in bianco, ci dice in realtà anche quando sorge il diritto di ripetere l'indebitato da parte del cliente - ossia con l'annotazione dell'addebito negli estratti conto - e con ciò ci dice anche qualcosa sulla natura di quell'annotazione, che non ha solo valore contabile, ma costituisce un addebito vero e proprio operato dalla banca (ciò che, peraltro, potrebbe anche ricavarsi dall'art. 1852 c.c., per il quale nei rapporti regolati in conto corrente il cliente può sempre in ogni momento disporre delle somme risultanti a suo credito, ma queste risultano a loro volta dal complesso degli accrediti e degli addebiti, ivi compresi quelli per interessi, che dunque non sono mere annotazioni contabili, ma entrano nel gioco delle compensazioni attraverso cui si forma il saldo finale).

Con ciò appare del tutto evidente come non si tratti di mera interpretazione, ma di una vera e propria disciplina innovativa.

D'altro canto l'aver smascherato che l'art. 2 co. LXI non può assurgere a norma di interpretazione autentica, non esaurisce la questione, in quanto una delle caratteristiche connaturate a tale genere di norma è la sua applicazione retroattiva, fin dal momento dell'entrata in vigore della norma da interpretare, sicché, posto che proprio questo era il reale intento del legislatore, ossia di dare alla disciplina efficacia retroattiva, occorre interrogarsi se detta retroattività sia legittima o meno, nel primo caso decidendo la causa in conformità, nel secondo rimettendo la questione al Giudice delle leggi, unico deputato all'annullamento degli atti legislativi.

Ora è noto che, di regola, la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, ma detta regola riveste carattere inderogabile solamente in ambito punitivo, essendo consacrata nell'art. 25 Cost.

Anche fuori dalla materia punitiva tuttavia, l'irretroattività della legge costituisce vero e proprio principio di rango costituzionale, collegato all'affidamento dei cittadini e alla lealtà che deve connotare i rapporti tra stato e consociati, che debbono poter contare sulla stabilità e sulla certezza dell'ordinamento giuridico.

Trattasi però di principio che può essere derogato dal legislatore, quanto vi sia la necessità di bilanciarlo con altri principi di pari rango, sempre peraltro nel rispetto di scelte ragionevoli.

Se così è deve riconoscersi che la scelta legislativa di dotare la nuova disciplina di cui alla L. 10/2011 di efficacia retroattiva non può ritenersi ingiustificata.

Essa discende dalla necessità di regolare e contenere le conseguenze di una serie di sentenze dei massimi consessi giurisdizionali che, innovando rispetto ad orientamenti precedenti, hanno dapprima censurato la pratica dell'anatocismo bancario, originando migliaia di azioni legali volte alla ripetizione di somme (che si sono scoperte) indebitamente percepite dalle banche, dipoi traslato il dies a quo della prescrizione di tali azioni alla data di chiusura dei conti correnti, risvegliando rapporti che si consideravano precedentemente chiusi e definiti da anni, come anche nel caso di specie, ove si allegano conti accesi addirittura nel 1989, col rischio di non riuscire più nemmeno a reperire la documentazione probatoria.

Per comprendere la reale portata, nel panorama giuridico generale, delle citate sentenze (e con ciò la giustificazione dell'intervento normativo), è necessario ricordare come, grazie anche all'insegnamento delle corti internazionali, costrette a mediare tra sistemi e tradizioni giuridiche affatto differenti, sia stato infranto il monopolio della legge sul (le fonti di produzione del) diritto, perdurante dall'età delle codificazioni (laddove in precedenza il diritto romano, nell'epoca classica, aveva ricompreso, sotto la generica denominazione di ius, una pluralità e varietà di fonti, stratificatesi nei secoli, poi inariditesi colla svolta autoritaria del passaggio dal principato al dominio e la preminenza crescente attribuita alle constitutiones imperiali, quindi riemersa nel diritto intermedio, per estinguersi infine appunto con la nuova svolta autoritaria dei codici), tramite il riconoscimento che anche gli orientamenti giurisprudenziali contribuiscono ad integrare l'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, quando si verificano dei mutamenti radicali di tali orientamenti, l'effetto innovativo per l'ordinamento è analogo a quello che si avrebbe in caso di promulgazione di una nuova legge (laddove, tradizionalmente, si era sempre riconosciuto alle sentenze mero carattere dichiarativo della legge, con conseguente applicazione retroattiva dei nuovi arresti).

Paradigmatiche, sotto tale profilo, le sentenze CEDU in tema di overruling, quali la sentenza 29.03.2006 Cocchiarella c. Italia, 24.06.2004 De Sante c. Italia, Grande Chambre 11.09.2002 Midusf c. Francia.

L'idea della tendenziale vincolatività del precedente e del conseguente effetto innovativo del revirement tuttavia si è fatta strada negli ultimi anni anche in Italia, come attestano le novelle in materia di ricorso per cassazione, ove dapprima la L. 40/2006 aveva introdotto l'art. 366 bis c.p.c., che imponeva al ricorrente di concludere ogni motivo di ricorso con uno specifico quesito di diritto, nonché novellato l'art. 374 c.p.c., imponendo alla sezione semplice che intendesse discostarsi dall'insegnamento delle Sezioni Unite di rimettere a queste ultime la questione per l'eventuale ripensamento; dipoi la L. 69/2009 ha introdotto all'art. 360 bis un nuovo motivo di inammissibilità, quando il giudice a quo si sia conformato agli orientamenti giurisprudenziali della Corte e non siano addotte ragioni per modificarli.

Su tutto quanto sopra peraltro si è già proffuso brillantemente il Tribunale di Varese, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 1274, sicchè, senza ripetere concetti che meglio non potrebbero essere espressi, ci si limita a rinviare alla lettura della stessa.

Alla luce di quanto sopra pertanto, non può più sostenersi che le sentenze, in particolare quelle della Cassazione, massime se a Sezioni Unite, ovvero se stratificate nel tempo, abbiano mero carattere dichiarativo del dettato normativo, contribuendo al contrario a farne emergere i significati in cui quel dettato normativo vive e opera nell'ordinamento, tanto che, proprio ispirandosi all'istituto anglosassone dell'overruling, non è più oggi blasfemo parlare di irretroattività del revirement.

Ciò che avrebbe potuto per vero predicarsi anche per la innovativa giurisprudenza della Cassazione sull'anatocismo bancario, ma le cose, si sa, sono andate diversamente.

E allora, alla luce di quanto sopra, come il legislatore, nell'emanare una nuova disciplina, può decidere di regolarne l'efficacia nel tempo, anche nel senso della retroattività, facendo salvi i diritti quesiti e la ragionevolezza delle scelte, allo stesso modo questa facoltà non può essergli negata quando l'innovazione del panorama giuridico derivi da improvvisi revirement giurisprudenziali.

Così nella specie, a fronte dei nuovi arresti giurisprudenziali, che generavano ricadute pesanti sul mondo bancario, stressato da anni di crisi finanziaria, tra l'altro tutt'ora in corso, deve ritenersi pienamente rientrante nelle competenze del legislatore un intervento normativo volto a regolare gli effetti di tali sentenze, limitandone l'applicazione retroattiva, con un bilanciamento tra l'affidamento dei cittadini, che come detto costituisce la ratio del principio di irretroattività della legge, e la salvaguardia della stabilità del sistema economico e del risparmio.

Unico limite alla scelta legislativa è il generale canone di ragionevolezza, che deve presiedere alle scelte del legislatore.

Su questo limite tuttavia è bene intendersi: esso non è previsto da alcuna norma costituzionale, lo si vuole ricavare dall'art. 3, come corollario del principio di uguaglianza, ma forse è più corretto dire ch'esso ci deriva da una risalente tradizione giuridica, prevalentemente di matrice illuministica, che vedeva nella legge l'espressione della ragione e di qui (dall'evidenza cioè dei suoi precetti, in quanto razionali) il fondamento della sua (spontanea) osservanza (laddove oggi, tramontata l'illusione razionalista, il fondamento della spontanea osservanza si vorrebbe rinvenire nel consenso, nell'autolimito che la legge integra, in quanto espressione della volontà popolare), ma non estranea anche al diritto intermedio, che, secondo la tradizione tomistica, rinveniva nella razionalità dell'universo le tracce dell'ordine imposto da Dio al creato.

Data tuttavia la necessità di riservare comunque al legislatore un'area di insindacabilità delle proprie scelte, corrispondente al merito delle proprie opzioni politiche, per le quali esso è sottoposto al solo giudizio, politico appunto, degli elettori, ne discende che il giudizio di ragionevolezza non può essere inteso in positivo, bensì in negativo, come non patente irragionevolezza delle scelte trasfuse nelle leggi promulgate.

Diversamente opinando, ossia a ritenere che il sindacato possa spingersi fino a penetrare in positivo la ragionevolezza delle scelte del legislatore, si rischia di sconfinare nel merito, come fanno coloro che, esprimendo però un giudizio politico e non giuridico, si sono affrettati a definire la legge mille proroghe come legge salva banche (del resto chi oggi parla di regalo fatto alle banche col milleproroghe non parlò con altrettanta solerzia di regalo fatto ai clienti delle banche col revirement giurisprudenziale del 1999, che come detto, alla luce delle giurisprudenze internazionali, ha vera e propria forza innovativa dell'ordinamento).

Ciò posto non pare a questo giudice che la legge citata presenti profili di patente irragionevolezza nella scelta di far decorrere retroattivamente le proprie disposizioni in ordine alla prescrizione, posto, da un lato, che la soluzione è conforme ad uno degli orientamenti a suo tempo emersi in giurisprudenza, dall'altro, che la scelta è dettata dall'esigenza, in epoca di crisi economica mondiale e, per l'Italia, di mancata crescita, imputata anche alla mancata erogazione di credito da parte del sistema bancario, di non stressare ulteriormente le banche che, sottoposte ad una forte emorragia di liquidità, determinata dalle azioni legali intraprese a seguito dei revirement giurisprudenziali, non potrebbero che chiudere ulteriormente i rubinetti del credito.

Non si ravvisa quindi motivo per un rinvio della norma all'esame della Corte Costituzionale, essendo le questioni sollevate dalle attrici manifestamente infondate, per quanto un tale rinvio sia già stato operato da altri giudici, e si resta in attesa del dictum del giudice delle leggi.

Per tutte le ragioni dianzi addotte, l'eccezione di prescrizione va accolta e devono ritenersi prescritte le pretese restitutorie dell'attrice M. relative ad addebiti antecedenti al 21.12.1995.

Per quanto riguarda gli addebiti successivi la domanda va invece accolta, con la seguente premessa.

Si è richiamato sopra il comma LXI dell'art. 2 L. 11/2010, il quale prevede l'irripetibilità delle somme ormai pagate dal cliente alla banca alla data di conversione del decreto stesso.

In effetti la giurisprudenza aveva già in passato provato ad affermare che il pagamento da parte del cliente degli interessi anatocistici costituisca adempimento di un'obbligazione naturale, ma trattavasi di orientamento assolutamente minoritario, che non aveva mai fatto breccia a livello di legittimità, per la (scontata) considerazione che l'essenza dell'obbligazione naturale risiede nel dovere morale o sociale che ne impone l'adempimento, mentre il cliente che, ritenendo erroneamente valida la clausola sugli interessi anatocistici, li paga, lo fa solamente per timore delle iniziative recuperatorie della banca.

L'art. 2034 c.c. peraltro al secondo comma fa salve anche tutte le altre ipotesi in cui, pur al di fuori dei doveri morali e/o sociali, la legge escluda la ripetibilità di quanto spontaneamente pagato (es. classico i debiti di gioco).

Deve quindi ritenersi che, con la disposizione citata, il legislatore abbia inteso introdurre una nuova fattispecie di esclusione di ripetibilità di somme indebitamente pagate, in quanto frutto di anatocismo

illecito, onerando quindi il cliente della banca di controllare diligentemente gli estratti conto mano a mano che gli vengono inoltrati e contestare tempestivamente gli addebiti, diffidando la banca dal porli in pagamento in proprio favore.

Naturalmente questa disposizione non può che applicarsi per l'avvenire.

Infatti in ogni caso, quand'anche vi fosse una volontà legislativa di applicare una detta norma retroattivamente, essa non potrebbe che censurarsi, in quanto, diversamente da quanto previsto per la prescrizione, pretenderebbe di imporre con effetto retroattivo ai clienti delle banche una decadenza all'epoca inesistente.

Ma come detto il legislatore non sembra essersi spinto a tanto, in quanto non traspare dal testo normativo una volontà legislativa di attribuire anche a questa parte dell'art. 2 co. LXI carattere di norma interpretativa (di un articolo del resto nemmeno citato), sicchè, non essendo nemmeno espressa una chiara volontà di attribuire efficacia retroattiva alla disposizione, essa non può ammettersi e la norma non può che disporre che per l'avvenire.

Ciò premesso, risulta che i conti intestati a M. venivano estinti il 31.12.1996, sicchè la domanda attorea è accoglibile per il periodo dal 21.12.1995 al 31.12.1996.

A parte l'eccezione di prescrizione infatti, le doglianze attoree sono fondate, anche se limitatamente all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto, non alla questione sulla indeterminatezza dei tassi e sulla eccessiva valuta.

I contratti di conto corrente n. 17678349 (poi divenuto il n. 17678368) e n. 17678385 recano chiaramente espresso il tasso d'interesse applicato (doc. 5), in conformità alla L. 154/1992 e, poi, al T.U.B., sicchè l'eccezione di nullità della relativa clausola, per inammissibile rinvio agli usi per la sua determinazione, sollevata genericamente dalle attrici con riferimento a tutti i rapporti, deve rigettarsi.

E' invece fondata la domanda in ordine all'applicazione di interessi passivi anatocistici, con cadenza trimestrale, circostanza non negata dalla stessa convenuta e chiaramente desumibile dagli stessi contratti (doc. 5), convenuta che, infatti, si è difesa negando l'illiceità della clausola e della propria condotta, alla luce di dottrine e giurisprudenze che debbono però ritenersi ormai superate, alla luce della unitaria giurisprudenza di legittimità, culminata con il pronunciamento delle Sezioni Unite (cfr Cass. 21095/2004).

Ugualmente fondata l'eccezione in ordine all'applicazione della c.d. commissione di massimo scoperto, sulla quale pure la giurisprudenza ha già riconosciuto che essa ha funzione di compenso alla banca per il fatto di tenere a disposizione del cliente una certa somma (in caso di affidamenti), per cui essa non può applicarsi, come nella specie, sulle somme utilizzate dal cliente o su quelle di cui il cliente, in un determinato momento, sia debitore della banca, in quanto la remunerazione della banca su dette somme è già data dagli interessi passivi (cfr Cass. 870/2006).

Infine è invece infondata l'eccezione di illegittima applicazione dei giorni di valuta per gli accrediti delle somme versate dal cliente.

Anche su questo punto la giurisprudenza ha già chiarito che la valuta corrisponde al tempo mediamente necessario per la banca, girataria dei titoli, per trattare gli stessi e accreditare al cliente le relative somme, sicché l'applicazione di termini sproporzionati di valuta si traduce in un comportamento illecito, in quanto contrario a buona fede esecutiva, a danno del cliente, il quale vede ridursi gli interessi attivi dovutigli dalla banca.

Nella specie tuttavia i contratti di conto corrente oggetto di giudizio prevedevano una valuta di giorni uno per gli assegni su piazza e giorni quattro per quelli fuori piazza, termini da ritenersi congrui, anche perché di fatto coincidenti con quelli legislativamente imposti dal D.L. 78/2009.

Fatta applicazione dei citati principi, il CTU ha potuto stimare le somme a credito di M., derivante dagli illeciti anatocismi e commissioni di massimo scoperto posti in essere dalla banca convenuta nel periodo 21.12.1995 – 31.12.1996, ricavandone l'importo di euro 2.437,19, sulla quale vanno applicati gli interessi dalla domanda al saldo.

Per detto importo deve dunque essere emessa condanna in favore di M. Srl e nei confronti di Cassa di Risparmio (OMISSIS) Spa.

Quanto al riconoscimento di debito a suo tempo da questa rilasciato, è noto ch'esso determina solo un'astrazione processuale della causa, nel senso che si presume esistente il debito riconosciuto, salvo che l'autore del riconoscimento dimostri l'assenza di causa.

Il che è appunto quanto accade nella specie, ove le somme per le quali è emessa condanna risultano dovute in forza di declaratoria di nullità, per contrarietà all'art. 1283 c.c., della clausola sugli interessi anatocistici e sulle c.m.s.

Le spese tra dette parti seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

Queste vanno liquidate come da tariffe di cui al DM 2004, in quanto il DL 1/2012, nella parte in cui abroga le tariffe professionali, ha carattere sostanziale, per cui non può che disporre che per l'avvenire, mentre nel comma 2, che ha contenuto prettamente processuale, concernendo la liquidazione giudiziale delle spese, ha struttura di norma in bianco, che, rinviando alle tariffe, ossia ad una norma sostanziale, non può che subire il regime di successione nel tempo di questa, senza contare che, per il futuro, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale coi parametri di liquidazione, la norma è di fatto inoperativa.

Vale solo la pena di sottolineare come la condanna alle spese è per l'intero, essendo che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è risultata vincente solo a seguito di un intervento normativo in corso di causa.

Vanno invece compensate le spese tra la convenuta e le società F. Snc e F. Sdf, in quanto l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto il D.Lgs. 6/2003 e la novella dell'art. 2495 c.c. applicabile, anche per le società già cancellate, dal 01.01.2004, si è formato solo nel corso del giudizio, come detto con la sentenza n. 4062/2010 delle Sezioni Unite.

A carico di parte convenuta anche le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, ogni diversa istanza e deduzione disattesa:

- Dispone separazione ex art. 279 c.p.c. della posizione relativa alle società C. Srl e P. Srl, ai fini della declaratoria di interruzione del processo, causa la loro estinzione per cancellazione dal registro imprese avvenuta in corso di causa;
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione sostanziale attiva delle società F. Snc di B. A. e F. Sdf, in quanto cancellate dal registro delle imprese quindi prima dell'instaurazione del presente giudizio;
- accertata e dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi anatcistici con cadenza trimestrale da parte di Cassa di Risparmio (OMISSIS) Spa nei confronti di M. Srl nell'ambito dei rapporti con questa intrattenuti, nonché accertata e dichiarata altresì l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, previa declaratoria di prescrizione in ordine alle pretese restitutorie anteriori al 21.12.1995, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 2.437,19, con interessi dalla domanda al saldo.

Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per diritti, euro 5.000,00 per onorari, euro 508,00 per spese esenti, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Così statuito in Cremona, 17.03.2012 Dott. GIULIO BORELLA